

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA E INCARICHI
PROFESSIONALI**

Parte I
DISCIPLINA GENERALE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 1

Ambito di applicazione e definizione

1. Il presente Regolamento individua l'oggetto e i limiti di importo per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia europea da parte della Fondazione della professione psicologica Adriano Ossicini (di seguito, 'Fondazione').

2. Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, per ciascun termine si fornisce una breve definizione:
Operatore economico: imprenditore, prestatore di lavori, servizi e forniture o un raggruppamento temporaneo o consorzio di essi;

Committente: Fondazione della professione psicologica Adriano Ossicini;

Affidamento diretto: modalità di affidamento di un contratto di lavori, servizi o forniture, mediante consultazione diretta di uno o più operatori economici;

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando: procedura con la quale gli operatori economici possono presentare un'offerta a condizione che vengano previamente invitati alla stessa;

Indagine di mercato: insieme di attività volte a consultare il mercato, anche tramite avviso pubblico o richiesta diretta di presentazione di un'offerta o di un preventivo, tramite cui il Committente può vagliare le opzioni presenti sul mercato o individuare la prestazione per esso più conveniente da un punto di vista tecnico ed economico;

Albo fornitori: un elenco di operatori economici, suddivisi per categoria merceologica e formato tramite richiesta di adesione e verifica sul possesso di requisiti predeterminati.

Soglia comunitaria: soglia individuata in via analogica secondo quanto previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 36/23 e successivi aggiornamenti.

Art. 2

Principi generali

1. Le procedure di acquisto sono soggette ai seguenti principi generali:

- principio del risultato, che impone l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile

tra qualità e prezzo;

- principio della fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra responsabili e privati, nell'azione legittima, trasparente e corretta della Fondazione;
- principio dell'accesso al mercato, che comporta l'accesso al mercato dei privati nel rispetto del principio del risultato, dell'imparzialità, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità;
- principio di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nelle procedure le Parti si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento;
- principio di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali la Fondazione viene dotata di autonomia contrattuale e può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti da disposizioni di legge ad essa applicabili;

2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto di:

- principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse cui sono preordinati;
- principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

Articolo 3

Soglie di riferimento

1. Le procedure di acquisizione si distinguono in base alle seguenti fasce di importo:

Lavori

- < 150.000: Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dal Committente;
- > 150.000 e < 1.000.000: Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- 1.000.000 e < soglie europee: Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Servizi e forniture

- < 140.000: Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Ente;
- > 140.000 e < soglie europee: Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4

Responsabile Unico del Progetto

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) cura il corretto svolgimento di ogni fase dell'affidamento, comprensiva delle fasi di indagine di mercato, affidamento, esecuzione e pagamento per prestazioni di lavori, servizi e forniture. Il RUP è, altresì, il referente del Committente per gli operatori economici partecipanti alla procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il RUP può avvalersi della consulenza di professionisti, anche esterni, dotati di comprovata esperienza, da selezionare secondo le procedure individuate nel presente regolamento

2. Per ogni singola procedura o mediante delibera quadro da adottarsi annualmente, è nominato dal Comitato esecutivo un RUP. Nel caso di mancata nomina, il RUP è sempre il Tesoriere, membro del Comitato esecutivo della Fondazione.

Parte II AFFIDAMENTO

Art. 5

Affidamento diretto

1. In caso di affidamento diretto, il provvedimento del Comitato esecutivo individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti.
2. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Fondazione.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 6

Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Fondazione non richiede, in via ordinaria, le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (es. contratti di durata).
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.
4. Previa motivazione, è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata, per appalti di valore inferiore ad € 40.0000 e per appalti affidati ad operatori economici di comprovata solidità, nonché nei casi di urgenza.

Art. 7

Stipulazione del contratto

1. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Art. 8

Indagini di mercato

1. Ai fini dell'affidamento diretto, la Fondazione può esperire indagini di mercato, anche previa consultazione di un solo operatore economico.

Art. 9

Provvedimento di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite provvedimento in cui devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il contraente;
- d) le ragioni della scelta;
- e) il possesso degli eventuali requisiti richiesti;
- f) la copertura finanziaria.

Parte III

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Articolo 10

Modalità di affidamento

1. La Fondazione procede agli acquisti sottosoglia mediante:

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee.

2. Le indagini di mercato sono gestite discrezionalmente dalla Fondazione, mediante avviso pubblico di consultazione o creazione di elenchi di operatori economici. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Fondazione non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

3. La Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Determina a contrarre

1. La determina a contrarre o atto equivalente deve specificare:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
- nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Articolo 12

Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Fondazione, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la Fondazione.

4. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la Fondazione oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Articolo 13

Lettera d'invito

1- L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In particolare, la Lettera di invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Art. 14

Criteri di aggiudicazione

1. Per gli affidamenti di cui alla presente Parte, la Fondazione procede all'aggiudicazione dei relativi contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.

Art. 15

Commissione giudicatrice

1. Laddove il criterio di aggiudicazione dell'appalto prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è rimessa ad una Commissione Giudicatrice.

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, è presieduta da un componente del Comitato esecutivo della Fondazione. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP anche in qualità di Presidente.

3. In mancanza di adeguate professionalità, la Fondazione può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione

4. Le nomine dei componenti della Commissione Giudicatrice avvengono nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

5. Nelle procedure da aggiudicare al prezzo più basso può essere nominato, anche in composizione monocratica, un Seggio di Gara, composto da componenti del Comitato esecutivo della Fondazione.

Art. 16

Termine conclusione procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Parte IV

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO E DI CONSULENZA AD ESPERTI QUALIFICATI

Art. 17

Modalità di attribuzione degli incarichi

1. Per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale interno della Fondazione, il Comitato esecutivo può deliberare la necessità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Rientrano negli incarichi di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate, da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale.
2. Il provvedimento di affidamento degli incarichi di cui al precedente comma deve contenere il riferimento: all'oggetto della prestazione, alla durata della prestazione, al compenso della collaborazione, al possesso di idonei requisiti di esperienza e professionalità in capo ai soggetti prescelti.
3. L'affidamento dei predetti incarichi avviene mediante consultazione di uno o più professionisti o pubblicazione di un avviso di selezione da parte del RUP e successivo provvedimento di assegnazione dell'incarico da parte del Comitato esecutivo.

Il presente regolamento viene approvato nella seduta del Comitato esecutivo del giorno 11 luglio 2025 ed entra in vigore a decorrere dalla suddetta data.

Roma, 11 luglio 2025